SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 marzo 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Marina di Gioiosa Ionica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005 sono stati eletti il consiglio comunale di Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) ed il sindaco nella persona del sig. Giulio Commisso;

Considerato che, in data 30 gennaio 2008 il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) è sciolto.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 3 aprile 2005, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giulio Commisso.

Il citato amministratore, in data 30 gennaio 2008, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria).

Roma, 6 febbraio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A01596

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di San Calogero e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 12 ottobre 2007, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Calogero (Vibo Valentia), ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che, a seguito dell'ordinanza del TAR per la Calabria del 22 novembre 2007, che ha sospeso l'efficacia del suddetto provvedimento, l'organo consiliare si è ricostituito nella sua originaria composizione;

Considerato che, a causa delle sopravvenute dimissioni rassegnate contestualmente da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il proprio decreto adottato in data 12 ottobre 2007 è revocato.

Art. 2.

Il consiglio comunale di San Calogero (Vibo Valentia) è sciolto.

Art. 3.

Il dott. Giuseppe Ranieri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica, datato 12 ottobre 2007, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Calogero (Vibo Valentia), ai sensi dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito delle dimissioni presentate da nove consiglieri, su sedici assegnati dalla legge all'ente.

Il TAR per la Calabria, con ordinanza n. 776 del 22 novembre 2007, ha sospeso l'efficacia del provvedimento, in quanto «l'ufficio che ha ricevuto l'atto contenente le dimissioni ha omesso di attestare la personale presentazione dell'atto stesso da parte dei consiglieri dimissionari».

Per effetto di tale decisione, il consiglio comunale si è reinsediato nella sua originaria composizione.

Successivamente, in data 29 novembre 2007, i medesimi nove consiglieri hanno rassegnato personalmente le proprie dimissioni dalla carica, determinando nuovamente i presupposti per lo scioglimento del consiglio comunale.

Essendosi verificata l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vibo Valentia ha proposto nuovamente lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1889/Area II/07 del 29 novembre 2007, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento. Nel contempo, si rende necessario revocare il precedente provvedimento dissolutorio.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede a disporre la revoca del decreto del Presidente della Repubblica datato 12 ottobre 2007 e, contestualmente, lo scioglimento del consiglio comunale di San Calogero (Vibo Valentia) con la nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Ranieri.

Roma, 11 febbraio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A01597

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Mondragone e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Mondragone (Caserta) ed il sindaco nella persona del sig. Ugo Alfredo Conte;

Considerato che, in data 30 gennaio 2008, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, il 26 febbraio 2008;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mondragone (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Gerardina Basilicata è nomina commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Mondragone (Caserta) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Ugo Alfredo Conte.

Il citato amministratore, in data 30 gennaio 2008, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, sono diventate irrevocabili il 26 febbraio 2008.

Tale situazione configura l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mondragone (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Gerardina Basilicata.

Roma, 26 febbraio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A01649

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Roma e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006 sono stati eletti il consiglio comunale di Roma ed il sindaco nella persona del sig. Valter Veltroni;

Considerato che, in data 13 febbraio 2008, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, il 26 febbraio 2008;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roma è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Mario Morcone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Roma è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Valter Veltroni.

Il citato amministratore, in data 13 febbraio 2008, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, sono diventate irrevocabili il 26 febbraio 2008.

Tale situazione configura l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roma ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Mario Morcone.

Roma, 26 febbraio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A01650

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Molfetta e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006 sono stati eletti il consiglio comunale di Molfetta (Bari) ed il sindaco nella persona del sig. Antonio Azzollini;

Considerato che, in data 13 febbraio 2008, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, il 26 febbraio 2008;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Molfetta (Bari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Antonia Bellomo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Molfetta (Bari) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006. con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Antonio Azzollini.

Il citato amministratore, in data 13 febbraio 2008, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 15 febbraio 2008, n. 24, sono diventate irrevocabili il 26 febbraio 2008.

Tale situazione configura l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Molfetta (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Antonia Bellomo.

Roma, 26 febbraio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A01651

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Imola e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Imola (Bologna) ed il sindaco nella persona del sig. Massimo Marchignoli;

Considerato che, in data 13 febbraio 2008, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art 5 del decreto legge 15 febbraio 2008, n. 24, il 26 febbraio 2008;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'articolo 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Imola (Bologna) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Matteo Piantedosi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a, Roma addì 26 febbraio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Imola (Bologna) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Massimo Marchignoli.

Il citato amministratore, in data 13 febbraio 2008, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 15 febbraio 2008, n. 24, sono diventate irrevocabili il 26 febbraio 2008.

Tale situazione configura l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Imola (Bologna) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Matteo Piantedosi.

Roma, 26 febbraio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A01652

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Alto e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Alto (Cuneo) ed il sindaco nella persona del sig. Francesco De Andreis;

Considerato che, in data 1º febbraio 2008, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 15 febbraio 2008, n. 24, il 26 febbraio 2008.

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Alto (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco D'Angelo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Alto (Cuneo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Francesco De Andreis.

Il citato amministratore, in data 1º febbraio 2008, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, ai sensi dell'art. 5 del decreto legge 15 febbraio 2008, n. 24, sono diventate irrevocabili il 26 febbraio 2008.

Tale situazione configura l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Alto (Cuneo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Francesco D'Angelo.

Roma, 26 febbraio 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A01653

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 2008.

Istituzione della Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte all'attività di protezione civile»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, ed in particolare l'art. 4»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2001, recante «organizzazione del Dipartimento della protezione civile ed in particolare l'art. 34 ove è previsto che il dipartimento, partecipando attivamente a progetti di collaborazione internazionale, sviluppi e mantenga relazioni con tutti gli organismi istituzionali e scientifici internazionali operanti nel campo della protezione civile»;

Vista la «Hyogo Declaration» firmata dall'Italia in occasione della «Conferenza mondiale sulla riduzione dei disastri» svoltasi a Kobe nel gennaio 2005 e il piano decennale per ridurre i danni provocati dai rischi naturali, denominato «Hyogo Framework for Action» che si inserisce nel contesto della International Stategy for Disaster Reduction (ISDR) che è stato approvato nella stessa occasione;

Vista la nota del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2007, prot.149/2007 P.C.M., con la quale viene confermato al Dipartimento della protezione civile il coordinamento della Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri;

Ravvisata l'urgenza di istituire la Piattaforma nazionale;

Tenuto conto della necessità di costituire un Nucleo di coordinamento a cui affidare la progettazione della struttura organizzativa della Piattaforma nazionale, nonché i compiti di seguito indicati;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione della Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri

1. È istituita la Piattaforma nazionale per la riduzione del rischio da disastri, a cui sono affidati i seguenti compiti:

porre in essere le attività necessarie per realizzare gli indirizzi previsti dalla «Hyogo Declaration» e lo «Hyogo Framework for Action»;

costituire il punto di riferimento nazionale per il Sistema «International Strategy for Disaster Risk Reduction» - ISDR;

rappresentare la posizione nazionale in tema di riduzione del rischio da disastri nelle istanze internazionali preposte;

facilitare la collaborazione ed il coordinamento per la definizione e la sostenibilità delle attività di riduzione del rischio attraverso un processo consultivo e partecipativo, utilizzando idonei strumenti operativi e favorendo in particolare attività di resilienza;

promuovere il rafforzamento e la diffusione della cultura di prevenzione e consapevolezza del rischio;

facilitare l'integrazione delle attività di riduzione del rischio delle politiche nazionali di sviluppo, previste nei programmi di sviluppo internazionali o bilaterali;

favorire la realizzazione di programmi dedicati alla riduzione del rischio in collaborazione con altre piattaforme nazionali.

Art. 2.

Nucleo di coordinamento

1. Per la realizzazione della citata Piattaforma nazionale, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, è istituito un nucleo di coordinamento, composto da un rappresentante designato da ciascuno dei seguenti ministeri: Ministero degli affari esteri, Ministero dell'interno, Ministero della difesa, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero per lo sviluppo economico, Ministero delle comunicazioni, Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, Ministero delle infrastrutture, Ministero dei trasporti, Ministero della salute, Ministero dell'università e della ricerca e Ministero affari regionali e autonomie locali. Fanno, inoltre, parte del Nucleo di coordinamento un rappresentante designato dalla Conferenza Stato regioni e uno designato dall'Associazione nazionale comuni italiani - ANCI.

2. Il Nucleo di coordinamento provvede alla definizione della struttura organizzativa e del funzionamento della Piattaforma nazionale alla quale potranno partecipare soggetti pubblici e privati secondo le modalità che saranno definiti dal nucleo stesso.

3. Entro novanta giorni dall'insediamento il Nucleo di coordinamento formula una proposta relativa alla struttura organizzativa ed al funzionamento della Piattaforma nazionale da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri per l'approvazione.

4. Il coordinamento del nucleo e della Piattaforma nazionale è affidato al Dipartimento della protezione civile che assicura anche la rappresentanza internazionale in materia, in coordinamento con il Ministero degli affari esteri.

5. Gli oneri relativi alla partecipazione dei componenti alle riunioni del Nucleo di coordinamento sono a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Roma, 18 gennaio 2008

Il Presidente: PRODI

08A01529

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 dicembre 2007.

Iscrizione della società «Facilita - Organizzazione indipendente per la gestione delle relazioni e dei gruppi - Società cooperativa», in Forlì, nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della Giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222;

Vista l'istanza del 5 ottobre 2007, integrata in data 26 novembre 2007 prot. DAG 3 dicembre 2007, 0154208 .E, con la quale il dott. Paolo Laurenzi, nato a Napoli il 27 aprile 1962, in qualità di legale rappresentante della società cooperativa «Facilita - Organizzazione indipendente per la gestione delle relazioni e dei gruppi - Società cooperativa», con sede legale in Forlì Galleria Mazzini n. 15, C.F. e P.IVA 03685090403, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'iscrizione della predetta associazione nel registro degli organismi di conciliazione;

Atteso che i requisiti posseduti dalla società cooperativa «Facilita - Organizzazione indipendente per la gestione delle relazioni e dei gruppi -Società cooperativa» risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificato in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti dall'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 della società cooperativa: «Facilita - Organizzazione indipendente per la gestione delle relazioni e dei gruppi - Società cooperativa», con sede legale in Forlì, Galleria Mazzini n. 15, C.F. e P.IVA 03685090403.

La stessa viene iscritta, dalla data del presente provvedimento, al n. 21 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro, si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 17 dicembre 2007

Il direttore generale: PAPA

08A01634

DECRETO 17 dicembre 2007.

Iscrizione dell'organismo «Camera arbitrale nazionale e internazionale di Venezia», nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della Giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dall'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 19 settembre 2007 prot. DAG 27 settembre 2007, 0124226.E, integrata il 7 dicembre 2007, con la quale il dott. Massimo Albonetti, nato a Venezia il 3 settembre 1952, in qualità di legale rappresentanti della Camera di Commercio I.A.A. di Venezia, con sede legale in Venezia Piazza San Marco n. 2032, C.F. 80008190276 e P.IVA. 00625360276, ha chiesto l'iscrizione dell'organismo non autonomo «Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Venezia», costituito ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1983, n. 580, nell'ambito della stessa Camera di Commercio, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17gennaio 2003, n. 5;

Considerato che i requisiti posseduti dalla «Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Venezia» della Camera di Commercio I.A.A. di Venezia risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4 lettera *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura dì conciliazione ai sensi dell'art. 4 comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Dispone:

L'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di Commercio I.A.A. di Venezia, con sede legale in Venezia Piazza San Marco n. 2032, CF. 80008190276 e P. IVA 00625360276, denominato «Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Venezia».

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 22 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3 comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'ente o l'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 17 dicembre 2007

Il direttore generale: PAPA

08A01635

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 febbraio 2008.

Modalità per la determinazione del contributo da attribuire a comuni e province sulle somme corrisposte a titolo di indennizzi correlati alle estinzioni anticipate dei mutui e dei prestiti obbligazionari.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 11, comma 1, primo periodo, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 ad oggetto «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che prevede che per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul

fondo ordinario di cui all'art. 34, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 sono attribuiti, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, contributi per incentivare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari da parte di province e comuni;

Visto il successivo periodo del medesimo art. 11, comma 1, del citato decreto legge n. 159 del 2007 che stabilisce che ai comuni e province che ne fanno richiesta, per far fronte agli indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009 i contributi sono corrisposti sulla base di una certificazione, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di disciplinare le modalità della predetta certificazione;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del provvedimento

1. Con il presente decreto sono individuate le modalità per la determinazione del contributo da attribuire a comuni e province sulle somme corrisposte a titolo di indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate dei mutui e dei prestiti obbligazionari effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009, mediante utilizzo prioritario dell'avanzo di amministrazione disponibile accertato in sede di rendiconto e, in caso di insufficienza, delle entrate finali. Il rimborso è corrisposto fino all'importo di 30 milioni di euro annui e comunque fino alla concorrenza del complessivo importo di 90 milioni di euro per il triennio.

Art. 2.

Determinazione delle somme ammesse al rimborso

1. I contributi di cui all'art. 1 sono corrisposti alle province ed ai comuni che ne fanno richiesta sulla base dei dati desumibili da un'apposita certificazione trasmessa dagli enti locali secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente decreto.

2. L'ammontare del contributo riconoscibile per l'anno 2007 non può eccedere la somma di 30 milioni di euro. Per gli anni 2008 e 2009 i contributi attribuibili non possono superare la quota prevista per l'anno di riferimento incrementata della eventuale quota residuale dell'anno precedente.

3. Nel caso in cui il totale annuo delle richieste superi la disponibilità dell'esercizio, ivi compresa l'eventuale quota residuale di cui al comma 2, la ripartizione del fondo è effettuata in proporzione all'ammontare risultante dalle richieste pervenute.

Art. 3.

Modello di certificazione e modalità di trasmissione

1. È approvato il modello di certificazione di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, con il quale i comuni e le province attestano le somme corrisposte a titolo di indennizzi correlati strettamente alle estinzione anticipata dei mutui e prestiti obbligazionari effettuate negli anni 2007, 2008 e 2009, mediante l'utilizzo prioritario dell'avanzo di amministrazione disponibile e, in caso di insufficienza, delle entrate finali.

2. Il modello di cui all'allegato A, redatto in doppio originale, è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario, il quale attesta che gli importi ivi contenuti sono riferiti esclusivamente alle somme pagate dall'ente relative agli oneri di cui all'art. 1 del presente decreto.

3. I comuni e le province entro il termine perentorio del 28 febbraio dell'anno successivo a quello nel quale hanno provveduto all'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari, inoltrano, in duplice copia, la certificazione di cui all'allegato A del presente decreto alla Prefettura - Ufficio territoriale di governo competente, all'Ufficio di presidenza della giunta regionale per i comuni della regione Valle d'Aosta ed ai Commissariati di governo delle province autonome di Trento e di Bolzano per i comuni della regione Trentino Alto-Adige. Gli uffici riceventi provvedono ad inoltrare una copia della certificazione, anche per via telematica, entro dieci giorni dalla prescritta scadenza al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale.

4. Il Ministero dell'interno provvede, entro il 31 marzo successivo, alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale dei dati delle certificazioni ricevute e dell'importo del contributo spettante ai singoli enti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2008

Il Ministro dell'interno
AMATO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Allegato A

Comune di…………………………………..

Provincia di………………………………….

Codice ente

ALLA PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE
DI GOVERNO DI ________________________

DICHIARAZIONE ATTESTANTE GLI ONERI SOSTENUTI A SEGUITO DELLA ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Visto l'articolo 11, comma 1, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159;

SI DICHIARA

che il comune/provincia di ……………………………………………………………………., ha corrisposto nell'anno 2007 2008 2009 *(barrare l'anno di riferimento)*

la somma di euro ………………………… *(in cifre)* ………………………………………………………………… *(in lettere)*

per far fronte ad indennizzi correlati strettamente alle estinzioni anticipate di mutui e prestiti obbligazionari mediante l'utilizzo prioritario dell'avanzo di amministrazione e, in caso di insufficienza, delle entrate finali.

SI ATTESTA

- che il comune/provincia ha utilizzato prioritariamente tutto l'avanzo disponibile;
- che i dati relativi ai prestiti estinti sono i seguenti:

mutui

ISTITUTO MUTUANTE	IMPORTO CAPITALE ORIGINARIO	IMPORTO CAPITALE RESIDUO AL MOMENTO DELL'ESTINZIONE	ONERI, INDENNIZZI E PENALI
		SUB-TOTALE	

Prestiti obbligazionari

CODICE ISIN	IMPORTO NOMINALE	IMPORTO CAPITALE RESIDUO AL MOMENTO DELL'ESTINZIONE	ONERI, INDENNIZZI E PENALI
		SUB-TOTALE	
		TOTALE	

……………………………………………LÌ …………………

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bollo dell'ente

08A01690

DECRETO 15 febbraio 2008.

Approvazione della certificazione del minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante dalla ulteriore detrazione dell'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Visto l'art. 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione delle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9, si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile;

Visto l'art. 1, comma 7, primo periodo della medesima legge, che prevede che la minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 5 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni;

Visto il successivo periodo del medesimo art. 1, comma 7 il quale stabilisce che entro il 28 febbraio 2008 il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto;

Visto il terzo periodo del medesimo art. 1, comma 7, il quale dispone che i comuni trasmettono al Ministero dell'Interno il modello compilato entro la data del 30 aprile 2008;

Visto l'art. 1, comma 287, della citata legge n. 244 del 2007, il quale prevede che l'ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto in via previsionale e dell'eventuale conguaglio spettante a ciascun comune a fronte della diminuzione del gettito ICI è determinato con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007;

Ritenuta la necessità di definire il modello di certificazione e di individuare le modalità di trasmissione;

Acquisito il parere del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle politiche fiscali e dell'Agenzia del territorio;

Sentita l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani (ANCI);

Decreta:

Art. 1.

Modello di certificazione e modalità di trasmissione

1. È approvato il modello di certificazione di cui all'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto. Il modello, redatto in doppio originale, è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e dal responsabile dell'ufficio tributi, i quali attestano che gli importi ivi contenuti sono riferiti esclusivamente al minore gettito ICI previsto per l'anno 2008, derivante dalla ulteriore detrazione dell'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9, calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti al 30 settembre 2007, come previsto dall'art. 1, comma 287, della citata legge n. 244 del 2007.

2. I comuni, entro il termine del 30 aprile 2008, inoltrano, in duplice copia, la certificazione di cui all'allegato A del presente decreto alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo competente, all'Ufficio di Presidenza della giunta regionale per i comuni della regione Valle d'Aosta ed ai Commissariati di governo delle province autonome di Trento e Bolzano per i comuni della regione Trentino-Alto Adige, i quali provvedono a trasmettere, anche per via telematica, una copia della certificazione al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2008

Il capo dipartimento: TROIANI

Allegato A

Comune di……………………………….
Provincia di……………………………….

Codice ente

**ALLA PREFETTURA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
DI______________________**

**ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VAL D'AOSTA
AL COMMISSARIATO DI GOVERNO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AL COMMISSARIATO DI GOVERNO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

CERTIFICAZIONE RELATIVA AI MINORI INTROITI ICI PREVISTI

Visto l'articolo 1, commi 5 , 7 e 287, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 15 febbraio 2008

SI ATTESTA

che il gettito ICI riscosso per l'anno 2007 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale è pari ad euro……………………………………………….*(in cifre)*
……………………………………………………………………………………….*(in lettere);*

SI CERTIFICA

che, per l'anno 2008, il previsto minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili derivante dalla ulteriore detrazione dell'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad esclusione delle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9, calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti al 30 settembre 2007 è pari ad

euro ………………………… *(in cifre)*

……………………………………………………………………… *(in lettere)*

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TRIBUTI

Bollo
dell'ente

08A01691

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 febbraio 2008.

Autorizzazione alla riscossione coattiva tramite ruolo dei crediti vantati dalla Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (già Sviluppo Italia S.p.a.) nei confronti dei beneficiari delle agevolazioni per l'autoimpiego di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto, in particolare il comma 3-*bis*, dell'art. 17, del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;

Visto il Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, che prevede incentivi in favore dell'autoimpiego diretti a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione e a qualificare la professionalità dei soggetti beneficiari e promuovere la cultura di impresa;

Visto, in particolare le lettere *a)* e *b)*, del comma 1, dell'art. 15, del citato decreto legislativo n. 185, del 2000, che prevedono, tra l'altro, la concessione di contributi a fondo perduto e mutui agevolati per gli investimenti, nonché di contributi a fondo perduto in conto gestione, a favore dei soggetti indicati nel Titolo II del medesimo decreto;

Visto l'art. 13 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 28 maggio 2001, n. 295, che dispone, in caso di revoca delle agevolazioni concesse, l'obbligo di provvedere, con criteri di economicità, al recupero dei contributi erogati;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società per azioni denominata Sviluppo Italia;

Visto l'art. 23, del citato decreto legislativo n. 185, del 2000, che affida alla società Sviluppo Italia s.p.a. il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni, anche finanziarie, previste dal medesimo decreto;

Visto il comma 460, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale la società Sviluppo Italia s.p.a. assume la denominazione di Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.;

Vista la nota del 19 ottobre 2007, protocollo n. 39566/AD, con la quale Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. ha chiesto l'autorizzazione alla riscossione coattiva dei crediti vantati verso i beneficiari delle agevolazioni di cui al citato Titolo II del decreto legislativo n. 185, del 2000;

Viste le note del Dipartimento del tesoro del 14 gennaio 2005, n. 3154 e del 4 gennaio 2007, n. 118774;

Ritenuto che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dei crediti, derivanti dalla concessione dei benefici di cui all'art. 15, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, vantati dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (già Sviluppo Italia S.p.a.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2008

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

08A01501

DECRETO 26 febbraio 2008.

Variazione dei contenuti dichiarati di nocività di varie marche di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Viste le richieste della Società British American Tobacco Italia S.p.A. per la modifica dei contenuti dichiarati di nocività di varie marche di sigarette;

Considerato che occorre provvedere in linea con le citate richieste;

Decreta:

I contenuti dichiarati di nocività delle seguenti marche di sigarette sono così modificati:

	da			a		
	mg nicotina	mg catrame	mg monossido CA	mg nicotina	mg catrame	mg monossido CA
N80 FILTRO	0,9	10,0	9,0	0,9	10,0	10,0
DUNHILL FINE CUT BLUE	0,6	8,0	10,0	0,7	7,0	9,0
DUNHILL FINE CUT SILVER	0,3	4,0	5,0	0,4	4,0	4,0

I prodotti già fabbricati alla data del presente decreto potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2008

Il direttore generale: TINO

08A01693

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 dicembre 2007.

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica per l'anno 2007.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

ED

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615 e successive modifiche sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296 stabilisce che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle politiche agricole, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennità per l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto 2 maggio 1996, n. 358 e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto 27 agosto 1994, n. 651 e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;

Visto il decreto 15 dicembre 1995, n. 592, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;

Visto il decreto 2 luglio 1992, n. 453 e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;

Vista la legge 31 marzo 1916, n. 124 concernente fra l'altro il rifinanziamento della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 11 settembre 1968) e successive modifiche, concernente norme per la corresponsione delle indennità di abbattimento dei bovini infetti;

Visti i criteri e le modalità stabiliti dal decreto interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella *Gazzetta*

Ufficiale n. 228 dell'ottobre 1986) per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;

Visto il decreto interministeriale 10 ottobre 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 2006 n. 289) concernente la determinazione della misura delle indennità di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2006;

Considerato che i piani di eradicazione per la brucellosi bovina e per la leucosi ovina non prevedono attività di controllo negli allevamenti di bovini da ingrasso, e che il piano di eradicazione per la tubercolosi bovina prevede nei predetti allevamenti solo un piano di sorveglianza da parte delle Regioni;

Ritenuto quindi di non dover differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, visto l'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati da provvedimenti di abbattimento;

Ritenuto di non dover differenziare l'indennizzo degli ovi-caprini non iscritti ai LL.GG. rispetto a quelli iscritti, considerato l'esiguo numero di questi ultimi;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo Sanitario Nazionale;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 2007 della misura delle indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Visti il parere espresso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con la nota n. 610 del 16 marzo 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in € 394,38 con decorrenza 1° gennaio 2007 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2007.

2. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in € 723,33 con decorrenza 1° gennaio 2007 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2007.

3. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2006 in € 366,85 a capo, viene aumentata a € 412,89 con decorrenza dal 1° gennaio 2007 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2007.

4. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 10 gennaio 2006 in € 672,30 a capo, viene aumentata a € 756,67 con decorrenza dal 1° gennaio 2007 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2007.

5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

6. Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

Art. 2.

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 10 gennaio 2006 in € 77,78 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 10 gennaio 2007 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2007.

2. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33 e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 10 gennaio 2006 in € 92,21 a capo, viene aumentata a € 102,31 con decorrenza dal 1° gennaio 2007 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2007.

Art. 3.

1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218 si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Il presente decreto è inviato agli organi d controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 27 dicembre 2007

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 193

ALLEGATO

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI – ANNO 2007

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 394.38		Indennità spettante nella misura massima di € 723.33 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO				
maschio e femmina	132,04	98,41	242,09	187,77
VITELLONE				
maschio.............................	//	113,52	//	187,50
femmina	261,10	197,98	482,43	375,02
MANZO				
maschio	//	127,63	//	187,50
femmina	361,66	269,81	661,45	516,44
BUE	//	98,26	//	187,50
VACCA				
Di età non superiore a 8 anni ...	394,38	312,23	723,33	565,65
Di età superiore a 8 anni	327,74	256,24	604,35	470,06
TORO...............................	131,71	106,19	217,05	175,39

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI – ANNO 2007

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 412.89		Indennità spettante nella misura massima di € 756.67 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO (BUFALO)				
maschio e femmina	116,72	91,67	213,41	173,33
VITELLONE (BUFALO)				
maschio.............................	//	104,70	//	173,33
femmina	229,44	182,85	424,32	347,16
MANZO (BUFALO)				
maschio	//	118,22	//	173,33
femmina	317,11	249,98	581,62	477,92
BUE (BUFALO)	//	91,67	//	173,33
VACCA (BUFALO)				
Di età non superiore a 8 anni ...	412,89	343,78	756,67	620,82
Di età superiore a 8 anni	342,57	281,21	632,14	516,55
TORO (BUFALO)..............	129,25	104,70	213,41	173,33

08A01514

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 25 gennaio 2008.

Atto di indirizzo relativo agli aeroporti militari a doppio uso militare-civile.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 692, secondo comma, 693, terzo comma, e 698, primo comma;

Visti la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa e il regolamento di attuazione di cui all'art. 10 della citata legge n. 25 del 1997, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze. delle amministrazioni pubbliche;

Visto il «Protocollo d'intesa propedeutico a specifici accordi di programma» del 14 ottobre 2004, tra il Ministro della difesa, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzato al trasferimento al Demanio statale, ramo trasporti - aviazione civile - di aeroporti o sedimi aeroportuali attualmente in capo al demanio della Difesa;

Vista la proposta del Capo dello stato maggiore dell'Aeronautica, di cui alla nota n. MD AAVSMA 0023420 del 4 aprile 2007, condivisa dal Capo di stato maggiore della Difesa, con l'appunto n. 1/101/AM del 10 aprile 2007, concernente l'Atto d'indirizzo degli aeroporti militari a doppio uso militare-civile;

Considerato che l'elevata sofisticazione tecnologica dei sistemi d'arma aerei implica un elevato livello di complessità del supporto tecnico e logistico, nonché, di specializzazione dei sedimi ed infrastrutture aeroportuali dedicate;

Considerato che l'efficacia dello strumento aereo può essere perseguita solo salvaguardando il binomio aeromobile aerobase;

Considerato che, in tale contesto e in ragione delle limitate risorse disponibili, lo sviluppo degli aeroporti militari deve avvenire in modo selettivo e che, pertanto, in relazione alle esigenze di mantenere, a scopo di difesa nazionale, alcuni aeroporti ad uso esclusivamente militare per evitare di compromettere l'assolvimento dei compiti istituzionali militari, si rende necessario armonizzare le pianificazioni dell'Amministrazione della difesa e, in particolare, dell'Aeronautica militare, con quelle dei piani di sviluppo dell'Aviazione civile, per pervenire all'elaborazione di un piano generale di sviluppo del sistema aeroportuale nazionale complessivo;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *f)*, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto è volto a definire e a individuare:

a) gli aeroporti dell'Aeronautica militare strettamente destinati alle esigenze di difesa nazionale;

b) gli aeroporti militari utilizzabili anche per esigenze di traffico civile sulla base di intervenute intese tra il Ministero della difesa ed il Ministero dei trasporti, tenuto conto anche del Piano nazionale dei trasporti civili.

Art. 2.

Categorie di aeroporti

1. Ai fini del presente decreto, si considerano le seguenti categorie di aeroporti ad uso militare;

a) aeroporto militare destinato al ruolo di Main Operating Base (MOB), l'aeroporto ad uso pieno ed esclusivo militare su cui sono svolte le attività fondamentali dell'Aeronautica militare, che non possono essere riallocate pena il decadimento operativo della funzione assolta;

b) aeroporto militare destinato al ruolo di Main Operating Base (MOB), l'aeroporto militare nel quale l'apertura al traffico civile in atto è espansibile a condizione che dall'espansione non derivino limitazioni allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze armate e nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero della difesa;

c) aeroporto militare ove sono schierati reparti di volo sia dell'Aeronautica militare sia delle altre Forze armate e delle Capitanerie di porto, nel quale l'attività del traffico civile è mantenuta compatibile con le esigenze operative e addestrative degli stessi reparti;

d) aeroporto militare destinato al ruolo di Deployement Operating Base (DOB), l'aeroporto che mantiene una presenza militare minimale per sostenere rischieramenti operativi temporanei e che può essere aperto al traffico civile, alle seguenti condizioni:

1) le aree date in concessione ad uso civile sono separate da quelle militari;

2) l'eventuale traffico civile è contingentato e subordinato alle prioritarie esigenze militari;

3) le società di gestione degli scali coprono i costi di esercizio d'apertura e di attività dello scalo, subentrando all'Aeronautica militare nella fornitura dei servizi di aerodromo;

e) aeroporto militare la cui cessione è in programma o in corso ai sensi del «Protocollo d'intesa propedeutico a specifici accordi di programma» del 14 ottobre 2004, citato in premessa, per il quale non sussiste l'interesse ad uso militare e ricorrono le condizioni per l'immediato cambio di *status* da aeroporto militare a civile, previa cessione delle attività militari e il conferimento delle strutture e relativi servizi all'Aviazione civile.

Art. 3.

Individuazione

1. Gli aeroporti rientranti nelle categorie di cui all'art. 2 sono individuati nella tabella allegata, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Modifiche

1. Con successivi decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, possono essere adottate modifiche al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il controllo.

Roma, 25 gennaio 2008

Il Ministro della difesa: PARISI

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2008
Ministeri istituzionali, Difesa, registro n. 2, foglio n. 141

ALLEGATO

TABELLA

RIFERIMENTO	**CATEGORIE DI AEROPORTI**	**INSEDIAMENTI MILITARI**
Art. 2, comma 1, lettera *a)*.	Aeroporto militare destinato al ruolo di *Main Operating Base* (MOB), ad uso pieno ed esclusivo militare su cui sono svolte le attività fondamentali dell'Aeronautica militare che non possono essere riallocate pena il decadimento operativo della funzione assolta.	- Amendola (FG); - Aviano (PN); - Cameri (NO); - Decimomannu (CA); - Galatina (LE); - Ghedi (BS); - Gioia Del Colle (BA); - Istrana (TV); - Pratica Di Mare (Roma); - Rivolto (TV); - Sigonella (CT).
Art. 2, comma 1, lettera *b)*.	Aeroporto militare destinato al ruolo di *Main Operating Base* (MOB), l'aeroporto militare nel quale l'apertura al traffico civile in atto è espansibile a condizione che dall'espansione non derivino limitazioni allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze armate e nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Ministero della difesa.	- Grosseto (1) ; - Pisa (1) ; - Viterbo (1).
Art. 2, comma 1, lettera *c)*.	Aeroporto militare ove sono schierati reparti di volo sia dell'Aeronautica militare sia delle altre Forze armate e delle Capitanerie di Porto, nel quale l'attività del traffico civile è mantenuta compatibile con le esigenze operative e addestrative degli stessi reparti	- Frosinone; - Grazzanise (CE); - Guidonia (Roma); - Latina; - Luni Sarzana (SP).
Art. 2, comma 1, lettera *d)*.	Aeroporto militare destinato al ruolo di *Deployement Operating Base* (DOB). L'aeroporto mantiene una presenza militare minimale per sostenere rischieramenti operativi temporanei e che può essere aperto al traffico civile a determinate condizioni.	- Cervia (RN); - Piacenza S. Damiano (PC); - Pantelleria (TP) (1) ; - Trapani Birgi (TP) (1).
Art. 2, comma 1, lettera *e)*.	Aeroporto militare indicato nell'allegato "A" del «Protocollo d'intesa propedeutico a specifici accordi di programma» del 14 ottobre 2004, la cui cessione è in programma o in corso e per il quale non sussiste l'interesse ad uso militare e ricorrono le condizioni per l'immediato cambio di *status* da aeroporto militare a civile, previa cessione delle attività militari e il conferimento delle strutture e relativi servizi all'Aviazione civile.	- Ancona Falconara; - Comiso (RG); - Napoli Capodichino; - Treviso Sant'Angelo; - Brescia Montichiari (2) ; - Catania Fontanarossa; - Rimini; - Palermo Boccadifalco; - Vicenza; - Verona Villafranca; - Udine Campoformido; - Roma Ciampino; - Brindisi; - Cagliari Elmas; - Capua (CE).

(1) Aeroporto già aperto al traffico civile commerciale.

(2) Aeroporto per il quale con decreto interministeriale del 3 agosto 2007 è stata già disposta la cessione all'aviazione civile, con contestuale assegnazione in uso gratuito all'ENAC.

08A01676

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 febbraio 2008.

Ricostituzione della commissione provinciale INPS di Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO DEL VENETO

Vista la legge n. 164/1975 in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'industria, che all'art. 8 attribuisce la competenza della costituzione delle Commissioni provinciali ai Direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Vista la circolare n. 39/1992 del 19 marzo 1992 della Direzione generale previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e previdenza sociale con la quale si ritiene che l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 possa trovare applicazione nei confronti delle Commissioni provinciali cassa integrazione ordinaria e per i lavoratori dell'industria di cui alla legge n. 164/1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608 recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;

Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro da nominare quali membri delle suddette Commissioni devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella Provincia;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre prestabilire i criteri di valutazione;

Ritenuto che il requisito della rappresentanza deve desumersi in primo luogo dalla consistenza numerica dei soggetti rappresentati e dalla ampiezza e diffusione delle strutture delle singole associazioni considerate nella loro obiettività;

Considerato che unitamente alla consistenza numerica degli associati alle singole organizzazioni devono concorrere alla valutazione della rappresentatività altri elementi predeterminanti, quali la partecipazione sia alle vertenze individuali, plurime e collettive che alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi di lavoro, nonché il numero dei rappresentanti delle stesse inseriti negli organismi collegiali operanti nella provincia;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dai dati forniti dalla Direzione provinciale del lavoro di Treviso e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative per i lavoratori la CISL e per i datori di lavoro l'Unindustria;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali provinciali interessate;

Decreta:

Art. 1.

È costituita, presso la Direzione provinciale I.N.P.S. di Treviso, la Commissione provinciale prevista dall'art. 8 della legge n. 164/1975, composta dai signori:

Direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro di Treviso - Presidente o suo delegato;

in rappresentanza dei lavoratori:

sig. Verginio Colladet, rappresentante CISL - membro effettivo;

sig. Gilberto Graziottin, rappresentante CISL - supplente;

in rappresentanza dei datori di lavoro:

sig. Da Ros Adriano, rappresentante Unindustria - membro effettivo;

sig. Da Dalto Pierpaolo, rappresentante Unindustria - membro supplente.

Partecipano alle sedute della Commissione, con voto consultivo, in rappresentanza dell'INPS:

Direttore provinciale pro-tempore - membro effettivo;

Funzionario amministrativo delegato dal Direttore provinciale - membro supplente.

Art. 2.

La Commissione di cui all'articolo precedente dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 19 febbraio 2008

Il direttore regionale: ORLANDI

08A01515

DECRETO 19 febbraio 2008.

Ricostituzione della commissione provinciale cassa integrazione guadagni - Settore industria, per la provincia di Venezia.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO DEL VENETO

Vista la legge n. 164/1975 in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'industria, che all'art. 8 attribuisce la competenza della costituzione delle Commissioni provinciali ai Direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Vista la circolare n. 39/1992 del 19 marzo 1992 della Direzione generale previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e previdenza sociale con la quale si ritiene che l'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 possa trovare applicazione nei confronti delle Commissioni provinciali cassa integrazione ordinaria e per i lavoratori dell'industria di cui alla legge n. 164/1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608 recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato;

Considerato che i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro da nominare quali membri delle suddette Commissioni devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella Provincia;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre prestabilire i criteri di valutazione;

Ritenuto che il requisito della rappresentanza deve desumersi in primo luogo dalla consistenza numerica dei soggetti rappresentati e dalla ampiezza e diffusione delle strutture delle singole associazioni considerate nella loro obiettività;

Considerato che unitamente alla consistenza numerica degli associati alle singole organizzazioni devono concorrere alla valutazione della rappresentatività altri elementi predeterminanti, quali la partecipazione sia alle vertenze individuali, plurime e collettive che alle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi integrativi di lavoro, nonché il numero dei rappresentanti delle stesse inseriti negli organismi collegiali operanti nella provincia;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dai dati forniti dalla Direzione provinciale del lavoro di Treviso e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative per i lavoratori la CISL e per i datori di lavoro l'Unindustria;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali provinciali interessate;

Decreta:

Art. 1.

È costituita, presso la Direzione provinciale I.N.P.S. di Venezia, la Commissione provinciale prevista dall'art. 8 della legge n. 164/1975, composta dai signori:

Direttore pro-tempore della Direzione provinciale del lavoro di Venezia - Presidente o suo delegato;

in rappresentanza dei lavoratori:

sig. Giuseppe Tosatto, rappresentante CISL - membro effettivo;

sig. Davide Camuccio, rappresentante CISL - supplente;

in rappresentanza dei datori di lavoro:

sig. Giuliano Trovo, rappresentante Unindustria - membro effettivo;

dott. Enzo Pozzobon, rappresentante Unindustria - membro supplente.

Partecipano alle sedute della Commissione, con voto consultivo, in rappresentanza dell'INPS:

dott. Antonio Pone, membro effettivo;

dott.ssa Giulia Turolo, membro supplente.

Art. 2.

La Commissione di cui all'articolo precedente dura in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 19 febbraio 2008

Il direttore regionale: ORLANDI

08A01516

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 dicembre 2007.

Priorità di utilizzo delle risorse impegnate a favore di iniziative comprese nei patti territoriali e nei contratti d'area.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 662 all'art. 2 comma 207, come modificato dall'art. 43, comma 2 della legge 144 del 1999;

Vista la deliberazione CIPE n. 29 del 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 1997, n. 105) concernente la disciplina degli strumenti di programmazione negoziata, ed in particolare i punti 2, 3, 5, recanti la disciplina dei patti territoriali e dei contratti d'area e del relativo finanziamento;

Vista la deliberazione CIPE n. 31 del 17 marzo 2000 concernente la copertura del contributo globale e degli oneri per le attività di istruttoria e di assistenza tecnica svolte dagli Istituti istruttori e dalle Società di assistenza tecnica.

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2000, n. 320 recante il regolamento concernente «Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai Contratti d'Area e ai Patti Territoriali»;

Vista la legge n. 127 del 3 agosto 2007 e in particolare l'art. 8-*bis*, commi 6 e 7;

Decreta:

Art. 1.

Le risorse già impegnate in favore di iniziative imprenditoriali e di interventi infrastrutturali compresi nei patti territoriali e nei contratti d'area, risultanti disponibili a seguito di rinuncia dei beneficiari o di provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni, al netto di quelle necessarie per la copertura finanziaria delle rimodulazioni già autorizzate, sono utilizzate secondo le seguenti priorità:

1) copertura finanziaria degli oneri accessori già riconosciuti non assicurata secondo le modalità di cui alla delibera CIPE n. 31 del 17 marzo 2000;

2) copertura finanziaria necessaria per la concessione al soggetto responsabile locale dell'incremento del contributo globale nella misura del 25 per cento di quanto già concesso ai sensi del decreto n. 320/2000;

3) copertura finanziaria di eventuali ulteriori proposte di rimodulazione da autorizzare ai sensi della vigente normativa.

Art. 2.

Qualora per effetto della dilatazione temporale per il completamento delle iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali o per effetto di una o più rimodulazione delle risorse, l'attività gestionale dei soggetti responsabili locali (Soggetto Responsabile e Responsabile Unico) abbia subito un allungamento oltre il termine di settantadue mesi dalla data di approvazione del patto o del contratto, è riconosciuto allo stesso un incremento del contributo globale di cui al decreto n. 320/2000 nella misura di cui all'art. 1 punto 2.

Detto incremento è così articolato ed erogato:

1. una componete fissa, pari a € 50.000, da riconoscersi quale quota anticipata, da erogarsi successivamente al completo utilizzo del contributo globale già concesso previa dichiarazione di impegno ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 20 dicembre 2000 attestante il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal decreto n. 320/2000. Il soggetto responsabile locale dovrà inoltre assicurare la copertura tendenziale degli ulteriori costi connessi allo svolgimento delle attività per la chiusura degli interventi nonché la collaborazione fattiva per la finalizzazione delle attività messe in atto per ottimizzare il funzionamento del sistema «data base centralizzato», compresa la «Relazione Semestrale Informatica» di gestione dei patti territoriali e dei contratti d'area;

2. una quota variabile da erogarsi entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto responsabile locale sulla base della presentazione di un unico rendiconto, fino a concorrenza dell'importo concesso. Il rendiconto potrà riferirsi alle spese effettuate a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'ultimo esercizio finanziario presentato per l'erogazione dell'ultima quota variabile del contributo globale già concesso. Il rendiconto può riferirsi anche a spese già rendicontate in eccedenza rispetto all'importo già concesso;

3. il rendiconto dovrà essere trasmesso al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese, Programmazione Negoziata, via Molise 2 - 00187 Roma, secondo le modalità già in uso.

Roma, 14 dicembre 2007

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 102

08A01687

DECRETO 25 febbraio 2008.

Costituzione del gruppo di lavoro per l'individuazione della tipologia, delle procedure e della metodologia di selezione dirette alla realizzazione, su un sito del territorio nazionale, di un centro di servizi tecnologici e di ricerca ad alto livello nel settore dei rifiuti radioattivi.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente «Impiego pacifico dell'energia nucleare», modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla legge 19 dicembre 1969, n. 1008, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato e integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, recante «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti»;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 368, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, recante disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239 «riordino del settore energetico nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia», recante, ai commi da 99 a 106 dell'art. 1, integrazioni delle disposizioni di cui al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368;

Vista il decreto 2 dicembre 2004 del Ministro delle attività produttive, recante indirizzi strategici ed operativi alla SOGIN - Società gestione impianti nucleari S.p.a., ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,

Vista la legge 16 dicembre 2005, n. 282 «Ratifica della Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997»;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante «Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane»;

Visto l'accordo intergovernativo firmato in data 24 novembre 2006, tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese e perfezionato in data 2 maggio 2007, per il riprocessamento

del combustibile nucleare irraggiato depositato negli impianti nucleari italiani che prevede tra l'altro il rientro in Italia dei relativi rifiuti entro il 2025;

Considerato l'esito dell'incontro in data 11 ottobre 2007 tra il Ministro dello sviluppo economico e le regioni per avviare il percorso che dovrà portare all'individuazione di un sito per la realizzazione di un deposito nazionale nel quale allocare definitivamente i rifiuti radioattivi di seconda categoria e temporaneamente quelli di terza, oltre ai materiali derivanti dall'uso medico e industriale;

Considerato che, in esito alla riunione, le regioni hanno accolto la proposta di ricostituire un gruppo di lavoro misto composto da rappresentanti del Governo e delle regioni, con il compito di elaborare un metodo che, partendo dalle fondamentali condizioni tecniche, definisca le caratteristiche dell'insediamento contenente sia il deposito con le relative infrastrutture tecnologiche per il trattamento e la gestione dei rifiuti radioattivi e la ricerca di settore, sia l'insieme integrato di altre strutture (servizi di alta tecnologia, ricerca e formazione di alto livello), e dia indicazione sui criteri di selezione dei siti (autocandidature, concertazione, gare, procedure negoziate, ecc.);

Ritenuto che tale gruppo debba essere costituito da rappresentanti del Governo, delle regioni, dell'APAT e dell'ENEA eventualmente integrato da esperti e, nelle forme opportune, dalla Sogin S.p.A.;

Ritenuto che risulta essenziale e urgente la realizzazione di un deposito nazionale per la definitiva messa in sicurezza sia dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari derivanti dalle pregresse attività, sia di quelli prodotti dallo smantellamento degli impianti di ricerca e delle centrali elettronucleari dismessi, nonché di quelli derivanti dall'uso medico e industriale;

Viste le designazioni dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, della salute, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'ENEA e dell'APAT;

Ritenuto di dover indicare i compiti operativi del predetto gruppo di lavoro;

Decreta:

Art. 1.

1. È costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un gruppo di lavoro composto da rappresentanti del Governo, delle Regioni, dell'APAT e dell'ENEA come di seguito indicato:

ing. Arnaldo Vioto - Ministero dello sviluppo economico;

dott. Raffaele Ventresca - Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare;

dott. Paolo Rossi - Ministero della salute;

dott. Massimo Scuderi - Regione Basilicata;

ing. Domenico Savoca - Regione Lombardia;

ing. Elisabetta Sossich - Regione Piemonte;

ing. Roberto Morandi - Regione Veneto;

dott. Corrado Pantalone - Regione Marche;

dott. Italo Giulivo - Regione Campania;

ing. Piero Risoluti - ENEA;

ing. Giuseppe Pino - APAT.

2. Il gruppo di lavoro può avvalersi di esperti indicati dagli enti e organismi rappresentati o dagli stessi membri del gruppo.

3. Il gruppo di lavoro si avvale della collaborazione della Sogin S.p.A. come indicato al successivo art. 2, comma 3.

4. Il gruppo di lavoro è coordinato da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e le funzioni di segreteria sono espletate dalla Direzione generale per l'energia e per le risorse minerarie mediante due funzionari come di seguito indicati:

ing. Maurizio Pacini - Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per l'energia e risorse minerarie;

ing. Alessandra Fagiani - Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per l'energia e risorse minerarie.

Art. 2.

1. Compito del gruppo di lavoro è l'individuazione della tipologia, delle procedure e della metodologia di selezione dirette alla realizzazione, su un sito del territorio nazionale, di un Centro di servizi tecnologici e di ricerca ad alto livello comprendente un deposito nazionale centralizzato per l'allocazione definitiva dei rifiuti radioattivi di seconda categoria, e per l'immagazzinamento temporaneo di medio termine dei rifiuti radioattivi di terza categoria, del combustibile nucleare esaurito e delle materie nucleari ancora presenti in Italia.

2. Il gruppo di lavoro indicato all'art. 1 ha il compito di elaborare un documento che:

sulla base dei principi di protezione ambientale e di radioprotezione praticati a livello internazionale, tenuto conto dei criteri sitologici, di natura fisica ed antropica, perseguiti e raccomandati dalle organizzazioni più autorevoli nel settore specifico (IAEA, NEA, UE);

tenendo presente l'esperienza dei Paesi dell'Unione europea che hanno da tempo già affrontato e risolto simili problematiche;

considerando che il deposito dovrà essere di tipo superficiale;

definisca:

a) le caratteristiche dell'insediamento riguardanti sia il deposito e le relative infrastrutture tecnologiche di servizio, incluse quelle riguardanti la ricerca nel settore dei rifiuti radioattivi, sia l'insieme integrato delle altre strutture relative ai servizi di alta tecnologia, di ricerca e di formazione da insediare nel Centro servizi;

b) le caratteristiche del sito e la procedura tecnico-amministrativa del percorso decisionale e di selezione (autocandidatura, concertazione, gare, procedure negoziate) che porti alla individuazione del sito attraverso un coinvolgimento partecipativo e trasparente delle amministrazioni e comunità locali e che definisca i vari soggetti

coinvolti e le loro responsabilità al fine di garantire un percorso certo di decisione finale per l'individuazione di un sito per la realizzazione del Centro servizi;

c) il regime di responsabilità nella gestione di medio e lungo periodo del deposito nazionale, una prima stima economica dei costi di realizzazione del Centro di servizi ed eventuali suggerimenti di riordino della normativa sui rifiuti nucleari.

3. La società Sogin S.p.A. fornisce:

a) informazioni tecniche specifiche su impianti, installazioni nucleari, rifiuti radioattivi;

b) supporto tecnico e logistico operativo per l'attività del gruppo di lavoro.

Art. 3.

1. Le modalità di funzionamento del gruppo di lavoro sono definite nella prima riunione di insediamento che viene convocata dalla Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Dipartimento per la competitività del Ministero dello sviluppo economico.

2. Il gruppo di lavoro espleta i compiti di cui al precedente art. 2 entro 6 mesi dal suo insediamento.

3. Le conclusioni del lavoro effettuato sono raccolte in una documentazione da consegnare al Ministero dello sviluppo economico e alla Conferenza unificata Stato-regioni ed alla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Art. 4.

1. L'applicazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma, 25 febbraio 2008

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

08A01582

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 febbraio 2008.

Conferimento al Consorzio per la tutela della D.O.C. dei vini «Colli Orientali del Friuli», in Cividale del Friuli, dell'incarico a svolgere nei riguardi della citata D.O.C. le funzioni di vigilanza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto 5 ottobre 2001 con il quale ai sensi della citata normativa è stato approvato lo statuto del Consorzio per la tutela della D.O.C. dei vini «Colli Orientali del Friuli», con sede in Cividale del Friuli (UD), via G.B. Candotti n. 3, e conferito allo stesso Consorzio l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 2004 con il quale è stato confermato al citato Consorzio per la tutela il predetto incarico;

Vista l'istanza presentata in data 28 gennaio 2008 dal citato Consorzio di tutela, intesa ad ottenere l'autorizzazione a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati, nei riguardi della denominazione di origine tutelata, ai sensi dell'art. 19 comma 1 della L. n. 164/1992, corredata della documentazione prescritta dall'art. 4 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini in data 12 febbraio 2008 sulla richiesta in questione;

Considerato che dall'esame della documentazione prodotta è risultato che sussistono per il citato Consorzio le condizioni ed i requisiti previsti dall'art. 19, comma 1, lettera *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della L. n. 164/1992 per conferire al Consorzio stesso l'incarico a svolgere, nei riguardi della D.O.C. dei vini «Colli Orientali del Friuli», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al Consorzio per la tutela della D.O.C. dei vini «Colli Orientali del Friuli», con sede in Cividale del Friuli (UD), via G.B. Candotti n. 3, già incaricato con i decreti 5 ottobre 2001 e 30 dicembre 2004 richiamati in premessa a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, è conferito l'incarico a svolgere, nei riguardi della D.O.C. dei vini «Colli Orientali del Friuli», le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 2.

Il presente incarico ha la validità di tre anni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e comporta per il Consorzio tutela della D.O.C. dei vini «Colli Orientali del Friuli» l'obbligo di assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalla citata normativa nazionale con riferimento all'incarico medesimo, in particolare per quanto concerne le comunicazioni di cui all'art. 4, paragrafo 5, del decreto ministeriale n. 256/1997.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19, comma 1, della L. n. 164/1992 nei confronti del Consorzio tutela della D.O.C. dei vini «Colli Orientali del Friuli» e, ove sia accertata la mancanza di tali requisiti, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A01595

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2008.

Autorizzazione alla Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. all'emissione di assegni circolari.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 49 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., con sede legale in Milano, via della Moscova n. 33 e con un capitale sociale di € 682.500.000;

Considerato che la banca detiene un patrimonio superiore al limite minimo di 25 milioni di euro e che sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio;

Autorizza

la Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2008

Il vice direttore generale: FINOCCHIARO

08A01685

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2008.

Autorizzazione al Credito Piemontese S.p.A. all'emissione di assegni circolari.

LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 49 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, che attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza del Credito Piemontese S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Umberto 21-*bis*;

Considerato che l'assemblea straordinaria dei soci del Credito Piemontese S.p.A. del 20 dicembre 2007 ha deliberato un'operazione di aumento scindibile del capitale sociale per un controvalore massimo di 311 milioni di euro, mediante emissione di n. 62.134.080 azioni del valore nominale unitario di € 5;

Considerato che, con nota del 28 gennaio 2008, l'azienda ha comunicato che la capogruppo Credito Valtellinese, titolare del 99,75% del capitale sociale del Credito Piemontese, ha versato la quota di propria pertinenza dell'aumento di capitale sopra indicato;

Considerato che, a seguito di tale versamento, il patrimonio della banca istante risulta superiore al limite minimo di 25 milioni di euro e che sussistono le condizioni per un ordinato svolgimento del servizio;

Autorizza

il Credito Piemontese S.p.A. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento resta subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2008

Il vice direttore generale: FINOCCHIARO

08A01686

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 28 febbraio 2008

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,5121
Yen	160,57
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,143
Corona danese	7,4532
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,76135
Fiorino ungherese	260,22
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6969
Zloty polacco	3,5234
Nuovo leu romeno	3,6665
Corona svedese	9,3686
Corona slovacca	32,790
Franco svizzero	1,6037
Corona islandese	99,02
Corona norvegese	7,8665
Kuna croata	7,2734
Rublo russo	36,3920
Nuova lira turca	1,7890
Dollaro australiano	1,6038
Real brasiliano	2,5263
Dollaro canadese	1,4779
Yuan cinese	10,7560
Dollaro di Hong Kong	11,7726
Rupia indonesiana	13722,31
Won sudcoreano	1416,31
Peso messicano	16,1686
Ringgit malese	4,8425
Dollaro neozelandese	1,8606
Peso filippino	61,013
Dollaro di Singapore	2,1103
Baht tailandese	44,910
Rand sudafricano	11,3784

Cambi del giorno 29 febbraio 2008

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,5167
Yen	158,03
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,228
Corona danese	7,4515
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,76520
Fiorino ungherese	264,15
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6970
Zloty polacco	3,5305
Nuovo leu romeno	3,7330
Corona svedese	9,3948
Corona slovacca	32,530
Franco svizzero	1,5885
Corona islandese	99,68
Corona norvegese	7,9140
Kuna croata	7,2715
Rublo russo	36,4511
Nuova lira turca	1,8183
Dollaro australiano	1,6226
Real brasiliano	2,5496
Dollaro canadese	1,4895
Yuan cinese	10,7860
Dollaro di Hong Kong	11,8027
Rupia indonesiana	13800,00
Won sudcoreano	1425,07
Peso messicano	16,2363
Ringgit malese	4,8451
Dollaro neozelandese	1,8854
Peso filippino	61,153
Dollaro di Singapore	2,1162
Baht tailandese	46,790
Rand sudafricano	11,7309

Cambi del giorno 3 marzo 2008

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,5203
Yen	156,79
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,068
Corona danese	7,4505
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,76600
Fiorino ungherese	264,43
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6970
Zloty polacco	3,5269
Nuovo leu romeno	3,7474
Corona svedese	9,3655
Corona slovacca	32,540
Franco svizzero	1,5787
Corona islandese	100,59
Corona norvegese	7,9250
Kuna croata	7,2709
Rublo russo	36,5245
Nuova lira turca	1,8577
Dollaro australiano	1,6274
Real brasiliano	2,5704
Dollaro canadese	1,4948
Yuan cinese	10,8004
Dollaro di Hong Kong	11,8328
Rupia indonesiana	13849,93
Won sudcoreano	1440,64
Peso messicano	16,2915
Ringgit malese	4,8627
Dollaro neozelandese	1,9065
Peso filippino	61,724
Dollaro di Singapore	2,1185
Baht tailandese	48,117
Rand sudafricano	11,9897

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A01688 - 08A01689 - 08A01692

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento della nuova sottozona «Schioppettino di Prepotto» nella denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli» e modifica del disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminate le domande inoltrate dalla confederazione provinciali coltivatori diretti di Udine il 21 settembre 2005 e dal consorzio volontario per la tutela della denominazione di origine controllata dei vini «Colli Orientali del Friuli» il 10 dicembre 2007 intese ad ottenere il riconoscimento della nuova sottozona «Schioppettino di Prepotto» nella denominazione di origine controllata dei vini «Colli Orientali del Friuli» e la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, tenutasi a Udine il giorno 4 del mese di dicembre 2007, con la partecipazione di rappresentanti di Enti, Organizzazioni ed Aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 13 febbraio 2008, presente il funzionario della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre, n. 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ANNESSO

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Colli orientali del Friuli» e riconoscimento della nuova sottozona «Schioppettino di Prepotto»

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Colli orientali del Friuli», annesso al decreto 30 marzo 2006, è modificato ed integrato come segue:

L'articolo 1, comma 2, è sostituito dal seguente testo:

«2. Le sottozone «Cialla», «Rosazzo» e «Schioppettino di Prepotto» sono disciplinate tramite allegati in calce al presente disciplinare. salvo quanto espressamente previsto dagli allegati suddetti, in tutte le sottozone devono essere applicate le norme previste dal presente disciplinare.»

L'articolo 5, comma , è sostituito dal seguente testo:

«4. È consentita nella misura massima del volume del 15% la correzione dei mosti e dei vini atti a diventare vini a Doc «Colli orientali del Friuli» con prodotti vitivinicoli aventi diritto alla stessa denominazione di origine e dello stesso colore.

È inserito, in calce al disciplinare, il seguente allegato:

Allegato sottozona «Schioppettino di Prepotto»

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli» accompagnata dalla specificazione «Schioppettino di Prepotto» è riservata al vino ottenuto dalle uve di cui al seguente art. 2 prodotte dai vigneti della zona specificata nel successivo art. 3 e rispondenti alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente allegato al disciplinare di produzione dei vini DOC «Colli Orientali del Friuli».

Art. 2.

1. La denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli» con la qualificazione «Schioppettino di Prepotto» è riservata ai vini ottenuti da uve del vitigno Schioppettino prodotto nella zona indicata all'art. 3 del presente allegato.

2. Possono concorrere alla produzione del vino Schioppettino anche le uve a bacca di colore analogo, facenti parte di quelli raccomandati ed autorizzati nella Provincia di Udine, e presenti nei vigneti in misura non superiore al 15% del totale. Per i tutti i nuovi impiantati realizzati successivamente alla pubblicazione del presente allegato tale limite è ridotto al 5%.

Art. 3.

1. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Colli Orientali del Friuli - Schioppettino di Prepotto» devono essere prodotte nella zona appresso indicata: esclusivamente nel Comune di Prepotto secondo le delimitazioni già stabilite dal disciplinare di produzione del D.O.C. Colli Orientali del Friuli art. 3, e con l'esclusione dei territori già ricompresi nella sottozona «Cialla», nonché dei terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

Art. 4.

1. La produzione massima di uva ammessa per ottenere il vino: «Colli Orientali del Friuli - Schioppettino di Prepotto» è di 7 tonnellate per ettaro.

2. Tali rese devono comunque determinare un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 49.

3. Nei nuovi impianti e reimpianti le viti non potranno produrre mediamente più di kg 1.55 di uva per ceppo. La densità dei ceppi per ettaro non potrà essere inferiore a 4.500 in coltura specializzata.

4. I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. È vietata ogni pratica di forzatura, tuttavia è ammessa l'irrigazione di soccorso in casi eccezionali.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione delle uve per la produzione del vino «Colli Orientali del Friuli - Schioppettino di Prepotto» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. Tuttavia, tali operazioni possono essere effettuate nei comuni confinanti e che siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione di «Schioppettino di Prepotto».

2. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Colli Orientali del Friuli - Schioppettino di Prepotto» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12 % vol..

3. Per l'affinamento del vino del presente allegato è obbligatorio l'uso di botti di legno, per almeno 12 mesi.

4. La raccolta dell'uva deve essere eseguita manualmente.

Art. 6.

1. Il vino «Colli Orientali del Friuli - Schioppettino di Prepotto», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso con eventuali sfumature violacee;

odore: tipico ed elegante, con sentore di spezie e piccoli frutti;

sapore: vellutato, di corpo, secco, con sentore di pepe verde;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 24 g/l.

Art. 7.

1. L'indicazione della sottozona «Schioppettino di Prepotto» in etichetta deve essere effettuata in posizione immediatamente sottostante all'indicazione della DOC e in caratteri non superiori, in dimensioni e ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.

2. Il vino «Colli Orientali del Friuli - Schioppettino di Prepotto» dovrà essere posto in commercio non prima del mese di settembre del secondo anno successivo alla vendemmia.

3. Per il vino «Colli Orientali del Friuli - Schioppettino di Prepotto» non è consentita la specificazione «superiore»

4. la specificazione «riserva» può essere utilizzata qualora il vino venga posto in commercio non prima del mese di settembre del quarto anno successivo alla vendemmia.

5. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati e l'indicazione di fattorie, vigne, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

6. I vini «Colli Orientali del Friuli - Schioppettino di Prepotto» dovranno essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di vetro, di tipo bordolese colore scuro, di capacità non superiore a litri 5 e chiuse con tappo di sughero.

08A01450

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 6 (1) del regolamento CE 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

Sono state pubblicate sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it) le modalità di invio ed i riferimenti a cui trasmettere entro il 31 marzo p.v. la relazione di cui l'art. 6 (1) del Regolamento CE 842/2006 su taluni gas fluorurati.

08A01694

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 6 febbraio 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Modalità di attuazione dei commi da 228 a 232, dell'articolo 1, della legge n. 244/2007 - credito d'imposta in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di comportamento di atti illeciti da parte di terzi.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 1° marzo 2008).

Nel decreto citato in epigrafe, all'art. 2, comma 2, riportato alla pag. 13, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, le parole contenute nell'ultimo rigo del medesimo comma: «*in ciascun periodo d'imposta.*», devono ritenersi espunte;

all'art. 3, comma 1, seconda colonna della medesima pagina della sopra indicata, il periodo: «*Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'istanza dell'Agenzia delle entrate.*», deve ritenersi espunto.

08A01708

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-057) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 8 0 3 0 7 *

€ 1,00